

## **Importante sentenza del Tribunale Penale di Roma contro i responsabili della Radio Vaticana per inquinamento elettromagnetico**

### **Pubblichiamo le note di replica del p.m. Gianfranco Amendola sulla applicabilita' dell'art. 674 c.p. in tema di inquinamento elettromagnetico**

Dopo un iter processuale di molti anni viene oggi (9 marzo 2005) emesso il verdetto sull'ipotesi di reato di getto pericoloso di cose (art. 674 codice penale). La pena (condanna a 10 giorni di arresto) e' stata inflitta a padre Pasquale Borromeo, direttore generale della Radio Vaticana, e al cardinale Roberto Tucci, presidente del comitato di gestione della stessa.

Viene pertanto riconosciuta la sussistenza dell'inquinamento elettromagnetico nell'area di Cesano rintracciando nelle trasmissioni intercontinentali della radiovaticana la responsabilità di tale stato di fatto. Si tratta di un reato continuato negli anni evidentemente stante la necessità per tali tipi di impianti di impiegare notevoli potenze per poter trasmettere in tutto il pianeta. Tale sentenza giunge al culmine di un complesso iter processuale che aveva vista coinvolta la Corte di Cassazione sulla legittimità della giurisdizione italiana risolta due anni fa in senso positivo. Il risultato di oggi impone un rapido processo di delocalizzazione degli impianti che appare sempre più l'unica soluzione possibile per eliminare il rischio dei gravi danni alla salute per i quali, tra l'altro, pende presso il tribunale penale di Roma un altro processo il cui esito è atteso entro due anni ma che data la sentenza di oggi avrà un importante precedente giurisprudenziale. Lo stesso avverrà per i numerosi processi presenti e futuri che riguardano altre emittenti fuori norma di cui nel 2000 il Ministero dell'Ambiente diede un dettagliato elenco salvo poi non determinare sanzioni (fina a 150 mila euro) o altri strumenti interdittivi tanto da rendere necessario per tutelare tali casi il ricorso mediante interpretazione estensiva alla norma del codice penale di getto pericoloso di cose.

Appena possibile verrà effettuata l'analisi giuridica delle motivazioni della sentenza, che riveste una estrema importanza di principio nel sistema giurisprudenziale di settore. Intanto pubblichiamo in calce un documento di estremo interesse: le note di replica del p.m. sulla applicabilita' dell'art. 674 c.p. in tema di inquinamento elettromagnetico a firma del Procuratore Aggiunto di Roma Dott. Gianfranco Amendola che ha visto accogliere le sue tesi nella successiva sentenza del Tribunale. Il testo rappresenta un approfondito ed autorevole esame di rilevanti aspetti giuridici connessi al tema dell'inquinamento elettromagnetico ed alla attuale situazione di disciplina giuridica.

Guido Santonocito e Maurizio Santoloci

---

*In calce il documento sulle note di replica del p.m.*

**NOTE DI REPLICA DEL P.M. SULLA APPLICABILITA' DELL'ART. 674 C.P. IN TEMA  
DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO  
(PROC. N. 6590/00)**

1) La difesa ha sostenuto che il ricorso all'art. 674, prima parte, c.p. integra ricorso all'analogia, richiamando sia i verbi <<gettare>> e <<versare>> sia il termine <<cose>>.

Trattasi di tesi già sottoposta alla Suprema Corte, la quale, con la sola eccezione della sentenza Suraci del 2002, la ha costantemente esclusa sin dal 1999, basandosi soprattutto sulla estensione legislativa del termine <<cosa>>. Infatti, secondo la Cassazione, *“il fenomeno noto come inquinamento elettromagnetico è astrattamente riconducibile alla previsione dell'art. 674 c.p.... L'apertura culturale mostrata dal codice Rocco nel dilatare la nozione di cosa rilevante per il diritto penale (l'art. 624, comma 2, equipara l'energia alle “cose mobili”) autorizza ad attribuire all'art. 674 una dimensione più ampia di quella originariamente conferitagli e conforme ad una visione della legge in armonia con il marcato dinamismo dello Stato moderno”*. Ed è proprio, quindi, questa apertura legislativa che porta la Suprema Corte a concludere espressamente che considerare l'inquinamento elettromagnetico riconducibile alla previsione dell'art. 674 c.p. non è frutto di interpretazione analogica, bensì estensiva, in quanto contenuta nella <<volontà della legge obiettivamente considerata>> (sentenza Cappellieri, già prodotta). Conclusione, peraltro ribadita anche dopo la legge del 2001, in quanto, se pure è vero che <<il legislatore del 1930 non ha affatto pensato alla specifica ipotesi dell'emissione di onde elettromagnetiche e, più in generale, al fenomeno dei danni da elettrosmog>>, è anche vero che, così come chiarito dalla Cassazione civile <<la locuzione “cose” usata dal legislatore nella formulazione dell'art. 674 c.p. comprende anche l'energia elettromagnetica, che non soltanto è suscettibile di valutazione economica ma anche provvista di una sua particolare fisicità, ben potendo essere misurata, utilizzata e formare oggetto di appropriazione>>. E pertanto, in quanto “cosa”, essa <<è suscettibile di essere “gettata”, dal momento che il relativo verbo usato dal legislatore nel descrivere la materialità della condotta ha nella lingua italiana un ampio significato (non soltanto indica l'azione di chi lancia qualcosa, ma è anche quella del “mandar fuori, emettere disperdere”); cfr. la relativa voce del vocabolario della lingua italiana dell'UTET), che perfettamente ricomprende il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche>> (sentenza Rinaldi del 2002, già prodotta).

Trattasi, peraltro, di conclusione del tutto coerente con i più recenti orientamenti della Suprema Corte, i quali hanno costantemente esteso, con riferimento all'ambito complessivo dell' art. 674 c.p., sia il concetto di “cose”, sia quello di “getto” o “versamento” onde ricomprendervi qualsiasi immissione nell'ambiente che possa riuscire molesta per le persone<sup>1</sup>.

2) Ma, proprio a proposito delle <<cose>>, la difesa ha negato tale allargamento normativo, sostenendo che, nonostante l'art. 624 cpv. c. p., il termine andrebbe valutato caso per caso, a seconda della fattispecie, come, a suo dire, si ricaverebbe dalla lettura dell'art. 675 c.p.

Trattasi di tesi contrastante con il chiarissimo dato normativo. Infatti, l'art. 624, cpv. c.p. sancisce che <<agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra

<sup>1</sup> da ultimo, cfr. Cass. Pen., sez. 3, 8 novembre 1999, n. 14249, Greppi, secondo cui il reato sussiste per “qualsiasi sostanza immessa nell'atmosfera, non costituente componente normale della stessa”..

*energia che abbia valore economico*>>. Con ogni evidenza, quindi, trattasi di un allargamento normativo non limitato al reato di furto, ma generale, in quanto sancito “*agli effetti della legge penale*”; ed è altrettanto evidente che tra tali “energie”, considerate << cose >>, rientra anche quella elettromagnetica, come, del resto, confermato dalla costante giurisprudenza della Cassazione <sup>2</sup>.

Né sembra che l'articolo 675 c.p. si ponga in contrasto con questo principio, in quanto, se pure è vero che l'uso della locuzione << pone o sospende >> nonché del verbo << cadere >> fanno pensare a cose solide, questo certamente non riguarda l'art. 674 c.p., il quale non usa questi termini. Insomma, è del tutto evidente che la equiparazione delle energie alle cose vale, come si è detto, in via generale; ma ciò non esclude qualche eccezione, tutte le volte in cui la struttura e la lettera della norma non siano, con ogni evidenza, tali da potersi riferire solo a cose materiali, come potrebbe sostenersi a proposito dell'art. 675 c.p.

3) L'obiezione più consistente della difesa si è incentrata sull'argomento che, dopo l'art. 15 della legge n. 36/2001, il reato di cui all'art. 674 c.p. nel settore dell'inquinamento elettromagnetico non sarebbe più applicabile in assenza di prova certa del superamento dei limiti di legge.

Diciamo subito, in fatto, che nel caso di specie tale prova vi è a tutt'oggi, anche se i superamenti (e i disturbi alla popolazione) risultano diminuiti dopo il 2002.

Tuttavia, per completezza, vale la pena di approfondire tale tesi difensiva, iniziando dalla situazione normativa antecedente la legge n. 36/2001. Come è noto, infatti, i dubbi sulla sussistenza nelle fattispecie concrete del reato in esame sono sorti, come era prevedibile, al momento in cui si doveva valutare l'elemento relativo alla attitudine della condotta di emissioni elettromagnetiche a recare offesa o molestia alle persone. In proposito, si deve subito ricordare che la giurisprudenza prevalente della Cassazione ritiene che tale attitudine sia provata *ex lege* (e, quindi, sia configurato il reato in esame) qualora vi sia la prova del superamento dei limiti di legge, sul presupposto che tali limiti sono stati imposti proprio per evitare il pericolo di offesa o molestia alle persone. Infatti, << *che l'esposizione a determinati livelli di campi elettromagnetici possa costituire un pericolo per le persone - a prescindere dallo stato attuale della scienza, che in ordine alla nocività delle onde elettromagnetiche non ne ha ancora precisato la entità, ma neppure ne ha esclusa la possibilità di produzione di effetti dannosi alla salute - è concetto fatto proprio dal legislatore italiano, il quale con la legge 22.2.2001, n. 36 (legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ha inteso espressamente «..assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici magnetici ed elettromagnetici..» ( art. 1 co. 1, lett. a) legge citata ), così riconoscendo l'esistenza di un pericolo derivante dalla soggezione delle persone ai campi elettromagnetici (oltre che a quelli elettrici e magnetici ) con conseguente determinazione dei livelli, stabiliti dalla normativa secondaria, il cui superamento pone una presunzione ex lege in ordine all'effettività del pericolo in questione*>> (sentenza Rinaldi del 2002, già prodotta).

Ed è anche significativo, in proposito, ricordare che, prima della legge 36/2001, la Suprema Corte, pur ammettendo, come si è detto, l'applicabilità in astratto del reato in esame a fatti di inquinamento elettromagnetico, lo aveva escluso quando non risultava la prova, in concreto, della

<sup>2</sup> Principio pacifico. Cfr. per tutte Cass. pen., sez. , 20 ottobre 1987, *RV 176861*, Di Stefano, ove si conclude, appunto, che “*le trasmissioni televisive consistono in energia prodotta da una emittente e la interferenza di altre emittenti sulla stessa banda di frequenza integra il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p. Invero le onde radio elettriche, essendo energia prodotta ed avendo un valore economico, devono considerarsi cose ai sensi del capoverso dell'art. 624 c.p., suscettibili di danneggiamento....*”

“*idoneità lesiva delle emissioni*”, evidenziando che non risultava provato il superamento dei limiti nazionali, ma, al massimo, di quelli (più restrittivi) regionali. Di contro, sempre prima della legge speciale, il Tribunale di Roma, pur se in sede solo monitoria, aveva riconosciuto applicabile il reato in due casi in cui vi era la prova del superamento dei limiti nazionali.<sup>3</sup>

Del resto, è del tutto naturale che, in mancanza di conclusioni certe, a livello scientifico, circa la nocività dell'inquinamento elettromagnetico, il superamento dei limiti di legge sia un elemento oggettivo certamente da considerare, ed anzi determinante quando è l'unico da cui si può dedurre, a livello probatorio, l'attitudine nociva della emissioni necessario per l'integrazione del reato di cui all'art. 674 c.p.

Tuttavia, è altrettanto evidente che, qualora nel concreto, a prescindere dal superamento dei limiti, si raggiungesse la prova oggettiva dell'attitudine molesta, se non addirittura della molestia arrecata alle persone tramite onde elettromagnetiche (il che è certo nel caso in esame), il reato sarebbe ugualmente configurabile. Anche, quindi, se manca la prova di tale superamento o vi sia addirittura la prova che i limiti non vengono superati<sup>4</sup>.

La conclusione appena enunciata trova, a nostro sommo avviso, piena conferma da un attento esame della situazione normativa dopo la legge n. 36/2001. Essa, infatti, come abbiamo visto, ha imposto limiti massimi per le emissioni, sanzionandone il superamento con sanzioni amministrative. Per cui si pone, in primo luogo, il problema dei rapporti tra la violazione amministrativa prevista dalla legge speciale e la norma incriminatrice dell'art. 674 c.p.

Non si tratta di una situazione nuova nel campo del diritto ambientale, dove tale problematica, come già il P.M. ha documentato nella requisitoria, si è posta in almeno tre precedenti occasioni. In un primo caso, infatti, si è discusso dei rapporti dell'art. 674 c.p. con il DPR 203/1988, che impone limiti per le emissioni inquinanti di impianti industriali; a questo proposito la Cassazione ha concluso che “*la normativa introdotta con il DPR n. 203 non ha abrogato la contravvenzione prevista nell'art. 674 c.p. né espressamente né implicitamente, e neppure ne condiziona la operatività, in considerazione della diversità dell'oggetto, dell'ambito di riferimento e delle finalità; il DPR 203 tutela dall'inquinamento l'aria quale risorsa naturale in sé... mentre l'art. 674 c.p. tutela direttamente ed esclusivamente la persona*”, aggiungendo che “*le normative antinquinamento non hanno, di fatto, legittimato qualsiasi emissione inferiore agli standards, nell'ipotesi in cui non si siano attuate le opere di prevenzione e contenimento adeguate al progresso tecnologico (tanto più se prescritte dall'autorità)*”<sup>5</sup>. La seconda volta si è posto lo stesso problema nei confronti della legge Merli sull'inquinamento idrico, e la Cassazione ha concluso che “*la ipotesi di reato di cui all'art. 674 c.p., può astrattamente concorrere con quelle previste dalla legge n. 319/1976 (cd. legge Merli) ma a condizione che sussista l'attitudine della condotta incriminata a provocare molestie alle persone, costituente elemento essenziale della fattispecie di*

<sup>3</sup> Sentenze tutte già prodotte.

<sup>4</sup> Ovviamente, il ragionamento si riferisce all'elemento materiale del reato, prescindendo, per ora, dall'elemento soggettivo.

<sup>5</sup> Cass. pen., sez. 3, 7 aprile 1994, Gastaldi, n. 6598; giurisprudenza assolutamente prevalente, cfr. per approfondimenti, da ultimo, LEO, *Inquinamento atmosferico: rilevanza penale di emissioni conformi alle prescrizioni amministrative*, in *Dir. pen. e processo* 2004, n. 10, pag. 1223 e segg., il quale evidenzia anche che tale interpretazione risulta avallata da Corte cost. 16 marzo 1990, n. 127, in *Foro It.* 1991, I, c. 36, a proposito del concetto di << migliore tecnologia disponibile >>. Si noti, peraltro, che nel caso in esame si discuteva del reato previsto non dalla prima ma dalla seconda parte dell'art. 674 c.p., in cui compare l'inciso << nei casi non consentiti dalla legge >>. Ma su questo torneremo presto

*pericolo delineata dalla norma codicistica in esame*<sup>6</sup>. La terza volta (e sembra essere la fattispecie più vicina a quella in esame) si è discusso dell'analogia situazione relativa all'inquinamento acustico dove la legge speciale n. 447/1995, (la cui struttura è molto simile a quella della legge 22 febbraio 2001 n. 36) stabilisce (con sanzioni amministrative) limiti massimi da non superare mentre l'art. 659, comma 1, c.p. punisce come reato il disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone; in questo caso la Cassazione ha precisato che *"non vi è alcuna interferenza fra la disciplina della legge n. 447/95 e l'art. 659 comma 1 c.p. perché la prima stabilisce limiti di generale applicazione, strumentalmente verificabili, correlati all'intensità assoluta e differenziale, frequenza e tempi dell'emissione, o dell'immissione in aree tipologicamente predeterminate, il secondo ha invece riferimento alla media sensibilità delle persone nell'ambito in cui si verificano, in concreto, le immissioni....."*; e pertanto ha ritenuto che la sussistenza del reato prescinde dal superamento dei limiti<sup>7</sup>.

Appare, quindi, evidente che, applicando il costante e prevalente insegnamento della Suprema Corte per casi analoghi (in particolare con riferimento all'inquinamento acustico), anche nel settore dell'inquinamento elettromagnetico la introduzione di una normativa speciale con sanzioni solo amministrative per superamento di limiti non preclude affatto l'applicazione dell'art. 674 c.p., trattandosi di ambiti distinti ed indipendenti, e che il reato può ipotizzarsi a prescindere dal superamento dei limiti stessi.

Tuttavia, se, a questo punto, si rilegge l'art. 15 della legge 36/2001, si nota che esso, a differenza della legge speciale sull'inquinamento acustico, punisce con sanzione amministrativa il superamento dei limiti *"salvo che il fatto costituisca reato"*. Trattasi di inciso che non compare nelle altre norme speciali citate, e che, a nostro avviso, deve essere oggetto di attenta riflessione. Esso, infatti, a livello letterale evidenzia in primo luogo che il legislatore ritiene che il superamento dei limiti possa rilevare di per sé –ed allora scatta la sanzione amministrativa-, ovvero possa integrare anche una ipotesi di reato ed ha stabilito che, in tal caso, la sanzione penale assorbe quella amministrativa. Tuttavia, non è affatto chiaro a quale possibile ipotesi di reato si riferisca, in quanto non vi è alcuna norma la quale preveda sanzione penale per il solo superamento dei limiti, di per sé. In altri termini, a livello letterale, l'inciso avrebbe un senso se, nella stessa o in altra legge, vi fosse anche, per il superamento dei limiti in presenza di particolari condizioni, la previsione di una sanzione penale. E' quanto, ad esempio, avviene nel D. Lgs 11 maggio 1999 n. 152 sull'inquinamento idrico, dove il superamento dei limiti è punito con sanzione amministrativa *<<salvo che il fatto costituisca reato>>* (art. 54, comma 1), ma contestualmente, in relazione al superamento di alcuni limiti (evidentemente ritenuto più pericoloso per l'ambiente), si prevede, invece, sanzione penale (art. 59, comma 5); realizzando, quindi, una chiara e coerente integrazione tra sanzioni amministrative e penali, senza ingenerare alcun dubbio nell'interprete, il quale, sulla base delle due norme citate, dovrà accertare, caso per caso, se un superamento integra una violazione amministrativa o una ipotesi di reato.

<sup>6</sup> Cass. pen., sez. 1, 10 novembre 1998, RV. 211869

<sup>7</sup> Cass. pen., 30 settembre 1998, Messina, in *Cass. Pen.* 2000, pag. 1954, n. 1075. Nello stesso senso, da ultimo, cfr. Id. 8 gennaio 2002, n. 4495, Ginoli, in *Ambiente e sicurezza sul lavoro* 2002, n. 5, pag. 132, secondo cui *"non può esservi dubbio alcuno sul fatto che la normativa sull'inquinamento acustico di cui alla legge 447/95 non ha abrogato la norma di cui al comma 1 dell'articolo 659 c.p. e in tale disposizione normativa rientra ogni fattispecie in cui l'attività rumorosa rechi in concreto serio ed effettivo disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, anche se il suono emesso rientri nei limiti di tollerabilità fissati dai decreti amministrativi"*, nonché Id. 31 gennaio 2002, n. 10423, Righetti.

Ma, nel caso in esame, né la legge 36/2001 né alcuna altra legge né il codice penale prevede sanzioni penali in caso di superamento dei limiti. Vero è che, come si è visto, parte della Cassazione riteneva e ritiene che il superamento dei limiti integra, automaticamente ed *ex se*, il reato di cui all'art. 674 c.p. Ed è quindi probabile che proprio a questa giurisprudenza si sia voluto riferire il legislatore del 2001, per sancire che, di per sé, il superamento dei limiti deve avere una valenza solo amministrativa. Ne deriva, a nostro sommo avviso, che il citato orientamento della Suprema Corte oggi non sia più sostenibile, in quanto, dopo l'inciso dell'art. 15, se il superamento dei limiti di per sé costituisca, sempre ed automaticamente, reato, non avrebbe senso e non sarebbe mai applicabile la sanzione amministrativa prevista dalla legge speciale<sup>8</sup>.

E pertanto, sempre a nostro sommo avviso, l'unica conclusione possibile è che il legislatore abbia voluto sancire con chiarezza che, in caso di accertato superamento dei limiti, per configurare un reato occorre qualche altro elemento specializzante previsto da una norma incriminatrice speciale. Esattamente quanto sostiene la sentenza Pagano del 2002 (già prodotta), secondo cui, *“le sanzioni amministrative operano... per il solo fatto che l'impianto generi un campo superante i cennati limiti, mentre il reato contravvenzionale di cui all'art. 674 c.p. è configurabile le volte in cui **al superamento dei limiti stessi** si accompagni la indubbia attitudine nociva delle emissioni”*<sup>9</sup>.

In altri termini, appare del tutto evidente, già solo a livello letterale, che l'inciso *«salvo che il fatto costituisca reato»* serve a regolare i rapporti tra norme (amministrativa e penali) in caso di superamento dei limiti, ma non si occupa affatto del caso in cui tale superamento non vi sia o non sia provato; né, tanto meno, afferma, come sostiene la difesa, che nessun reato è ipotizzabile senza superamenti. A questo proposito, è certamente significativo notare che anche le sentenze Fantasia e Rinaldi, le quali, come si è detto, attribuiscono la massima importanza al superamento dei limiti, ritenendo che, anche dopo la legge speciale tale superamento integri sempre di per sé il reato di cui all'art. 674 c.p., tuttavia concludono entrambe che non è ravvisabile rapporto di specialità tra l'art. 674 c.p. e gli articoli 15 e 16 della legge n. 36/2001, *«trattandosi di norme non solo dirette alla tutela di beni giuridici differenti, ma che presuppongono anche il verificarsi di eventi diversi»*, in quanto *«l'illecito amministrativo presuppone il mero superamento dei limiti mentre il reato è configurabile **a prescindere dal superamento dei limiti**, per il solo fatto di avere cagionato offesa o molestia alle persone»*.

Insomma, secondo queste sentenze, se è vero che il superamento dei limiti integra sempre il reato di cui all'art. 674 c.p. senza bisogno di altri elementi, è anche vero che lo stesso reato può verificarsi *“a prescindere dal superamento dei limiti”*, se si cagiona, comunque, offesa o molestia alle persone. Ed è appena il caso di notare che la sentenza Pagano, la quale, come si è evidenziato, sembra richiedere sia il superamento sia la prova dell'attitudine nociva non esclude affatto tale conclusione, ma ha ovviamente adeguato la motivazione alla fattispecie sottopostale, in cui era stato accertato un cospicuo superamento dei limiti.

<sup>8</sup> DE FALCO, *Inquinamento elettromagnetico: l'eccezione conferma la regola*, in *Ambiente e sicurezza sul lavoro* 2003, nn. 7-8, pag. 6 e segg., evidenzia giustamente che, se si accetta che “il mero superamento dei limiti darebbe conto dell'esistenza di un pericolo di nocività, atto a configurare il reato, l'illecito amministrativo non potrebbe mai essere integrato autonomamente”; in quanto “l'area dell'illecito amministrativo e quella dell'illecito penale, verrebbero, nell'ipotesi di mero superamento dei limiti, integralmente a coincidere”.

<sup>9</sup> Cass. pen., sez. 1, c.c. 12 marzo 2002, n. 15717, Pagano e altri, in *Rivistambiente* 2002, n. 7, pag. 750 e segg. ove, comunque, si precisa, che, in sede di sequestro preventivo, non è necessario che si provi in concreto la pericolosità delle emissioni, *“essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie di reato”*.

Del resto, non sembra seriamente sostenibile che, ad esempio, di fronte ad un caso in cui risultasse con certezza, per indagine epidemiologica, che emissioni elettromagnetiche, pur se di intensità non verificata con precisione, abbiano provocato lesioni gravi a più persone esposte, nessun reato potrebbe ipotizzarsi in quanto mancherebbe la prova circa il superamento dei limiti.

Se, quindi, non appare in alcun modo sostenibile che l'art. 15 abbia voluto condizionare la esistenza di un reato al superamento dei limiti, resta da valutare se, con riferimento all'art. 674 c.p., sia riscontrabile qualche elemento il quale ne subordini l'applicabilità al mancato rispetto della legge speciale circa il superamento dei limiti. A questo proposito, va ricordato che la fattispecie criminosa di cui si discute attiene alla ipotesi di reato prevista dalla prima parte dell'articolo 674 c.p. in cui, a differenza della parte successiva, non compare l'inciso " *nei casi non consentiti dalla legge* ". Appare, quindi, evidente che per l'ipotesi in esame il legislatore ha voluto espressamente escludere un collegamento così diretto tra il reato e le leggi speciali di settore. Ed è appena il caso di ricordare in proposito, che attualmente, anche con riferimento alla seconda parte dell'art. 674 e nonostante l'inciso, la prevalente giurisprudenza ritiene che il reato può configurarsi anche se vengano rispettati i limiti della legge speciale, nel campo dell'inquinamento atmosferico<sup>10</sup>.

Sarebbe quindi assurdo ritenere che il reato di cui all'articolo 674 possa configurarsi anche senza superamento dei limiti qualora ricorra la seconda parte dell'articolo, -la quale contiene l'inciso che richiama espressamente le leggi speciali di settore-, e non possa invece configurarsi quando viene contestata la prima parte ove questo inciso non è stato apposto dal legislatore.

Proprio nel settore dell'inquinamento elettromagnetico, del resto, di recente il giudice civile ha affermato che *<<aderendo all'indirizzo espresso dalla prevalente giurisprudenza sulla analoga questione dei parametri stabiliti in tema di immissioni acustiche, il rispetto di tali limiti normativi, anche per il loro carattere pubblicistico, non implica una presunzione assoluta di liceità delle immissioni, ben potendo sussistere una situazione che, pur rispettosa dei limiti, si riveli in concreto lesiva, anche solo potenzialmente del diritto alla salute (il principio è stato affermato anche dalla sentenza Cass. 27 luglio 2000 numero 9893, riguardante un caso di inquinamento elettromagnetico). Tale impostazione appare la più coerente con la necessità di dare piena tutela al diritto costituzionale anche in ambiti, quale è quello in esame, nei quali le conoscenze scientifiche non sono ancora giunte a risultati certi e definitivi>><sup>11</sup>.*

---

49 Cfr. per tutte, da ultimo, Cass. pen. sez. 5, 14 giugno 2004, Tringali, secondo cui " *in tema di inquinamento atmosferico, l'espressione " casi non consentiti dalla legge " contenuta nella seconda parte dell'art. 674 c.p. può ricomprendere anche quei casi di qualunque genere che superino la normale tollerabilità (art. 844 c.c.): in tal modo, si prescinde dall'osservanza degli standard fissati dalla disciplinanti inquinamento, in quanto anche le emissioni di fumi o polveri non inquinanti possono essere in grado di superare la normale tollerabilità* ".

<sup>11</sup> Trib. Venezia, sez. 3 civile, ord. 14 aprile 2003 n. 214, in *Riv. Giur. ambiente* 2003, n. 6, pag. 1069 e segg. Nello stesso senso, da ultimo, Trib. Modena, sez. 1, 5 maggio 2004, proc. n. 303/2000, Zini c. ENEL, ove si afferma che *<<va ribadito il criterio ermeneutico e di giudizio ormai consolidato in giurisprudenza (si veda in particolare la giurisprudenza penale in tema di inquinamenti, in particolare idrici, e quella civile in tema di immissioni sonore) secondo cui l'emanazione di standard normativi pone un limite di accettabilità dell'immissione che deve indubbiamente essere tenuto presente nella valutazione concreta della tollerabilità delle immissioni..... ma che l'atto normativo, in tal caso, non può precludere una valutazione in concreto di intollerabilità, atteso anche che l'integrità della persona ed il bene primario della salute non possono essere valutati in termini esclusivamente fisici e materialmente constatabili in modo universale e differenziato. ....>>*

Per cui è possibile ipotizzare il reato in caso di rispetto dei limiti (a causa, ad esempio, di particolari situazioni ambientali o sanitarie) ovvero escluderlo in caso di superamento (ad esempio, qualora l'area irradiata sia completamente disabitata).

Così come è possibile ipotizzare il reato pur senza che vi sia il riscontro certo di misurazioni tecniche, come già evidenziato dalla giurisprudenza sia in relazione all'inquinamento acustico<sup>12</sup> sia proprio con riferimento al reato in esame. A questo proposito, è il caso di ricordare, infatti, che la Suprema Corte, dopo aver ribadito che *“non si richiede un effettivo nocumento alle persone, in dipendenza della condotta contestata, essendo sufficiente l'attitudine di questa a cagionare effetti dannosi, cioè ad offendere, imbrattare, molestare persone”* abbia aggiunto che *“detta attitudine non deve essere necessariamente accertata mediante perizia, ben potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente*

---

<sup>12</sup> In questo settore, infatti, era giurisprudenza consolidata, già prima della legge speciale del 1995, che *“ricorrono gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) ogni qualvolta si verifichi un concreto pericolo di disturbo, che superi i limiti di normale tollerabilità, la cui valutazione deve essere effettuata con criteri oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente ove suoni e rumori vengono percepiti. Ne consegue che non vi è necessità di ricorrere ad una perizia fonometrica per accertare l'intensità del suono, allorché il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato il convincimento - esplicitato con motivazione indenne da vizi logici - che per le sue modalità di uso la fonte sonora emetta suoni fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità”*(Cass. Pen., sez. 1, 23 febbraio 1994, rv. 199107, Floris :nella fattispecie è stato rigettato il ricorso di un parroco, condannato per aver fatto funzionare il suono delle campane della chiesa, azionato da orologio elettrico, di giorno e di notte ogni quarto d'ora, con rumori eccedenti i limiti di tolleranza acustica e conseguente disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone); che bene può *“ il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento al riguardo su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che sono in grado di riferire caratteristiche ed effetti dei rumori, quando tali dichiarazioni .... si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi”*(Cass. pen., sez. 1, 7 aprile 1995, Silvestro, n. 52115; fattispecie relativa a discoteca: Cfr., altresì, Id. 19 giugno 1992, Bergami, in *Inquinamenti*, cit. pag. 2109 e segg. Si noti che, secondo Id. 4 dicembre 1995, Balestra, n. 11868, *“è irrilevante la circostanza che l'apparecchio rilevatore dell'intensità del rumore non sia stato tarato anno per anno, se risulti che la differenza di sensibilità verificatasi non ha incisa in modo determinante sull'attendibilità dei dati registrati..”*). Conclusioni ribadite anche dopo l'avvento della legge quadro, in quanto *“l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma bene può fondare il giudice il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità”* (Cass. pen. sez. 1, 11 giugno 1996, Fontana, rv. 205324: nella specie la Cassazione ha ritenuto che legittimamente fosse stata affermata la responsabilità dell'imputato gestore di un circolo ricreativo sulla base di dichiarazioni testimoniali di una persona abitante al piano immediatamente superiore a quello ovvero indicato il circolo ricreativo, nonché di un maresciallo dei carabinieri che aveva riferito di lamentele di altre persone causate dai disturbi posti in essere dai frequentatori del centro stesso). D'altra parte, la stessa Corte evidenziava, nella stessa materia, che in alcuni casi è oggettivamente impossibile effettuare le misurazioni tecniche, e in tal caso *“il pregiudizio per la tranquillità esistenziale delle persone bene può essere valutato in base a prova documentale e testimoniale oltre all'esame degli imputati. E quindi, non esistendo in materia alcun regime derogatorio a quello ordinario quanto alla prova, bene può l'affermazione di responsabilità essere fondato su dette risultanze, senza necessità di ulteriori accertamenti, del resto difficilmente realizzabili a posteriori”*.(Cass. pen. sez. 1, 4 luglio 1996, Cantarella, in *Cass. e ambiente* 1996, n. 6, pag. 50; da ultimo, nello stesso senso, Id. 31 gennaio 2002, n. 10423, Righetti, cit.)

*percepito dai dichiaranti medesimi”<sup>13</sup>. Insomma, “in tema di getto o emissioni pericolose, laddove .... manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni dei testi, soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti, come i vicini, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia e gli organi di controllo della UsP”<sup>14</sup>.*

In conclusione, dobbiamo riconfermare, anche e soprattutto dopo l'art. 15 della legge n. 36/2001, che certamente il superamento dei limiti è un elemento rilevante per valutare la esistenza del reato di cui all'art. 674 c.p., in quanto certamente, nella maggior parte dei casi, il rispetto dei limiti dovrebbe garantire l'assenza di danni e molestie alla popolazione, ma che altrettanto certamente non è sostenibile né che ogni superamento dei limiti integri, di per sé, il reato di cui all'art. 674 c.p. né che, comunque, nel settore dell'inquinamento elettromagnetico, tale reato debba necessariamente essere collegato alla prova di un superamento. Di certo, infatti, quello che conta, ai fini del reato di cui all'art. 674 c.p. è la prova dell'attitudine delle emissioni a recare offesa o molestia alle persone, che, in alcuni casi, può essere desunta anche senza e a prescindere dalla prova di un superamento. Si perviene, così ad una conclusione coincidente con quella cui la Suprema Corte è giunta nei settori "vicini" a quello in esame, con la sola aggiunta (dovuta all'inciso che non figura nelle altre leggi speciali) che, se si verifica un concorso di norme con il superamento dei limiti, la sanzione penale assorbe quella amministrativa.

Roma, 7 aprile 2005

Gianfranco Amendola

---

<sup>13</sup> Cass. Pen., sez. 1, 4 dicembre 1997 n. 739 , Tili

<sup>14</sup> Da ultimo, Cass. pen., sez. 1, 14 gennaio 2000, n. 407, Samengo in *Rivistambiente* 2000, n. 1, pag. 80. Nello stesso senso Id. 7 aprile 1995, Silvestro, in *Cass. Pen.* 1996, n. 1007, pag. 1784 e Id., sez. 3, 30 gennaio 1998, Labita, *ivi*, 1999, n. 1017, pag. 2158